

Ar2



Vai al contenuto multimediale

Percorsi di procedura penale minorile

a cura di

Giuseppe Di Gaeta
Maria Di Rito

Prefazione di
Maria Di Rito

Contributi di
Ester Apolito
Antonio Falconieri
Giuseppe Di Gaeta
Ursula Guerriero
Danilo Iacobacci
Antonio Iannaccone
Gerardo Di Martino
Maria Di Rito
Alfonso Laudonia
Norma Marranzini
Carolina Schettino
Francesco Soviero
Rosaria Vietri





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXX
Giacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.giacchinoonoratieditore.it
info@giacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-2296-9

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: maggio 2020

Indice

7 Presentazione

9 Introduzione

Giuseppe Di Gaeta, Maria Di Rito

Parte I **La fase delle indagini nel procedimento penale minorile**

17 I soggetti coinvolti in questa fase procedimentale

Carolina Schettino

35 La notizia di reato e le indagini prima del processo

Alfonso Laudonia

79 Le misure pre-cautelari

Rosaria Vietri

95 La competenza del Tribunale per i minorenni

Ursula Guerriero

Parte II **La fase ordinaria del processo penale minorile**

123 I soggetti e gli organi coinvolti nella fase ordinaria del processo penale minorile

Ester Apolito

- 141 L'udienza preliminare
Antonio Iannaccone
- 165 Il dibattimento
Danilo Iacobacci
- 173 I mezzi di prova
Giuseppe Di Gaeta
- 179 Le misure cautelari nei confronti di minori
Francesco Soviero

Parte III
Il giudicato e l'esecuzione

- 209 Soggetti e organi della fase esecutiva del processo penale
Maria Di Rito
- 239 Il procedimento di esecuzione
Norma Marranzini
- 259 Le impugnazioni, le opposizioni e i ricorsi
Gerardo Di Martino

Parte IV
I procedimenti speciali

- 285 I riti alternativi alla procedura ordinaria
Antonio Falconeri
- 295 Bibliografia
- 299 Autori

Presentazione

Il manuale, aggiornato con la dottrina e la giurisprudenza, si sforza di fornire un quadro d'insieme di quello che è il processo penale per l'imputato minorenni e dà risposte alle questioni di carattere giuridico e criminologico, sotto gli aspetti tanto teorici quanto pratico-operativi.

Una certa attenzione è dedicata alle strategie processuali, in tutto l'iter procedimentale dalla notizia criminis alle impugnazioni, con particolare riferimento al pubblico ministero e alla difesa.

Viene inoltre riservata una attenta analisi ai procedimenti speciali ed alle caratteristiche del tutto peculiari dell'udienza preliminare minorile, nonché ai rapporti tra le molteplici formule terminative del giudizio.

Un larghissimo spazio è attribuito agli istituti dell'irrelevanza sociale del fatto e della sospensione del processo con messa alla prova. Grande rilievo viene dato nell'opera alle misure cautelari tra le quali la permanenza in casa, il collocamento in comunità e la custodia cautelare in carcere.

Un posto preminente viene attribuito alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, alla luce della quale vengono esaminati numerosi problemi di legittimità delle nuove disposizioni anche con riferimento alla legge delega e ai rapporti tra processo penale minorile e codice di procedura penale.

Una rilevante attenzione è posta ai problemi operativi della Polizia giudiziaria e dei Servizi sociali giudiziari e locali.

Altra tematica affrontata è l'esecuzione penale, la magistratura di sorveglianza, e la grande generalizzazione delle misure alternative.

Per queste caratteristiche, l'opera si presenta quale ausilio di immediata utilità ed utilizzabilità per i numerosi soggetti del processo penale minorile.

Introduzione

GIUSEPPE DI GAETA, MARIA DI RITO*

Originariamente il processo penale minorile era disciplinato dal r.d.l. n. 1404 del 1934 istitutiva del Tribunali per i minorenni, una legge che, per quell'epoca venne ritenuta profondamente innovativa.

Nel 1988, nell'ambito di una generale riforma del processo penale per gli adulti, è stato emanato un autonomo e significativo provvedimento legislativo: il d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, cui ha fatto seguito il d.lgs. 28 luglio 1989 n. 272 recante norme di attuazione, coordinamento e transitorie del predetto decreto.

L'articolo 1 del d.P.R. 448/1988 ha recepito i principi e criteri direttivi della legge delega, disponendo che al procedimento a carico di imputati minorenni si applichino le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto, rimandando alle disposizioni generali previste nel codice di procedura penale "per quanto da esse non previsto", nel rispetto del principio di sussidiarietà.

È opportuno precisare che il d.P.R. 448/88 non ha espressamente abrogato la normativa prevista nel r.d.l. n. 1404/1934. Infatti, poiché quest'ultimo conteneva sia disposizioni di carattere processuale (penale, amministrativo e civile) che ordinamentale, devono ritenersi abrogate senz'altro tutte le disposizioni di natura processuale, dato che il d.P.R. 448/88 ha disciplinato l'intero procedimento penale a carico di minori; al contrario sono tuttora in vigore le altre disposizioni aventi diversa natura, contenute sia nel r.d.l. n. 1404/1934 che in altre leggi non espressamente abrogate.

Pertanto il d.P.R. 448/88, recante "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", costituisce la prima riforma sistematica dell'ordinamento processuale minorile.

* Avvocati penalisti presso il Foro di Avellino.

Tale riforma si è compiuta contestualmente alla riforma dell'intero sistema processual-penalistico ed è stata improntata anch'essa al principio accusatorio rispetto al previgente ordinamento basato invece sul principio inquisitorio. L'esclusione di un potere istruttorio riconosciuto al Pubblico Ministero, la importanza del contraddittorio tra accusa e difesa, la creazione di un organo giudicante imparziale fin dalla fase delle indagini preliminari, la previsione dell'udienza preliminare come filtro anteriore al dibattimento, hanno rappresentato fattori di grande novità che, nel sistema penale minorile, hanno enfatizzato l'imputato e le sue esigenze allineandosi sia alle precedenti evoluzioni del diritto minorile a livello nazionale che agli indirizzi dettati dalle norme internazionali.

Vi è, tuttavia, la convinzione che la legislazione introdotta non configuri una vera grande riforma della giustizia minorile ma abbia riprodotto, con riferimento ai minori, un modello di processo non dissimile da quello ordinario quanto a struttura, ma autonomo quanto alle peculiarità derivanti dall'età del suo autore.

Il processo minorile, pertanto, si incentra non solo sull'accertamento del fatto e delle responsabilità, ma soprattutto sulla conoscenza della personalità del minore la cui condotta costituisca una fattispecie di reato.

Differentemente a quanto stabilito per gli imputati adulti per i quali l'articolo 220 del Codice di Procedura Penale vieta accertamenti sulla personalità al di fuori di indagini sull'esistenza di un vizio di mente totale o parziale, la normativa processuale minorile, invece, con la previsione contenuta nell'art. 9 del d.P.R. 448/88, rubricato "Accertamenti sulla personalità del minorenne", ha abrogato l'art. 11 del r.d.l. 1404/34, imponendo al Pubblico Ministero e al giudice di svolgere, in primis, accertamenti sulla personalità del minore, sulla situazione personale, familiare e socio-ambientale, per valutare, alla luce di essi, la rilevanza sociale del fatto commesso, l'imputabilità, il grado di responsabilità e la risposta penale più idonea da dare ad essa.

Il giudice, contrariamente alla normativa del 1934, non deve svolgere indagini mirate ad individuare la pericolosità sociale del minore o la sua capacità a delinquere, ma deve effettuare un accertamento più ampio che si estenda al contesto socio-familiare in cui il minore è inserito, con l'intento di ottenere un recupero del ragazzo anche coinvolgendo soggetti diversi da quelli istituzionali.

La riforma ha cambiato completamente l'approccio al minore imputato superando, così, le finalità terapeutiche e trattamentali che caratterizzavano il r.d.l. 1404/34. La condotta deviante del minore viene considerata non più come il gesto di una persona immatura e pertanto l'accertamento del giudice non è più indirizzato a ricostruire le cause del comportamento illecito ma nei suoi confronti deve essere attivato un percorso di responsabilizzazione.

La priorità attribuita al percorso rieducativo del minore ha portato all'introduzione di istituti, come la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e la sospensione del processo con messa alla prova, con lo scopo di evitare gli effetti stigmatizzanti o comunque controproducenti del contatto con l'apparato della giustizia.

Alcune disposizioni del d.P.R. 448/88 costituiscono una mera precisazione ed estensione di principi già contenuti nella normativa previgente. Tra questi vi sono la previsione della facoltatività, in ogni caso, dell'arresto in flagranza di reato e dell'applicabilità della custodia cautelare in carcere solo ai delitti più gravi; l'abbreviazione di durata dei termini massimi di custodia cautelare; la esclusione della pubblicità delle udienze e l'obbligo di assoluta riservatezza; la non operatività della connessione con il coimputato maggiorenne. Altre disposizioni rappresentano, invece, vere e proprie novità non solo rispetto alla normativa previgente ma anche al nuovo codice di procedura penale. Tra queste vanno ricordate le norme che hanno introdotto l'inammissibilità di costituzione di parte civile; l'ampliamento delle sanzioni sostitutive; la possibilità di emettere provvedimenti di urgenza civili in sede penale; la funzione attribuita all'udienza preliminare per lo più definitiva e non piuttosto di primo filtro, come nel processo ordinario; l'obbligo del giudice di spiegare all'imputato minorene il contenuto e le ragioni anche etico-sociali della sentenza.

Con la riforma del processo penale a carico di imputati minorenni il legislatore, oltre che a prevedere l'introduzione di istituti del tutto nuovi rispetto all'ordinamento precedente, ha inoltre introdotto una serie di deroghe rispetto al processo penale ordinario. Tra queste deroghe appare rilevante il combinato disposto dell'art. 9 del d.P.R. 448/88 e degli artt. 431 lett. e), 236 e 511 primo comma c.p.p., in virtù del quale tutti gli elementi utili alla valutazione della personalità dell'imputato confluiscono nel fascicolo del dibattimento e la documentazione relativa è pienamente utilizzabile, contrariamente a quanto avviene per

gli adulti, per i quali la prova, tipicamente orale, si forma durante il dibattimento.

Il dibattimento deve tenersi a porte chiuse (art. 33 primo comma c.p.p.m., in deroga all'articolo 471 primo comma c.p.p.) e quando ciò sia necessario per esigenze educative, l'imputato può essere allontanato dall'aula (in deroga a quanto stabilito dall'articolo 475 cpp per il processo ordinario).

La legge prevede l'accompagnamento coattivo innanzi al giudice per l'udienza preliminare o al giudice per il dibattimento al solo fine di consentire la valutazione della personalità (art. 31 c.p.p.m.). Nel corso dell'udienza preliminare il giudice ha l'obbligo di sentire l'imputato (art. 31 comma 2 c.p.p.m.), mentre nel processo ordinario l'esame dell'imputato avviene unicamente a sua espressa richiesta (art. 208 c.p.p.).

Il minore non può essere sottoposto all'esame incrociato a cura delle parti, potendo, invece, secondo la previsione dell'articolo 33 comma 3 c.p.p.m. essere esaminato esclusivamente dal giudice (in deroga al combinato disposto degli articoli 503 comma 2 e 498 comma 3 cpp).

Non tutti i riti speciali disciplinati dal codice di procedura penale sono stati recepiti dal legislatore minorile. In particolare, nel processo penale minorile non sono ammessi l'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) e il procedimento per decreto (art. 459 c.p.p.) e tale previsione, oggetto di censura da parte sia della dottrina che della giurisprudenza, non è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte.

È ammesso invece il giudizio direttissimo solo se è possibile compiere gli accertamenti sulla personalità del minore e assicurargli l'assistenza effettiva (art. 25 c.p.p.m.). Il minore può fare richiesta di giudizio abbreviato e di giudizio immediato, ma in ogni caso non potrà omettersi l'accertamento sulla personalità del minore.

Altra deroga rilevante riguarda la persona offesa dal reato che, ai sensi dell'art. 10 c.p.p.m., non può costituirsi parte civile nel processo penale minorile. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto opportuno che la contesa privata rimanga fuori dal processo penale che deve essere centrato esclusivamente sul minore. Il danneggiato dal reato potrà quindi rivolgersi al giudice civile competente sia nell'ipotesi di giudizio penale già pendente che nel caso in cui questo debba

ancora avere inizio. Indipendentemente dal diritto attribuito alla parte offesa, si ritiene sempre possibile promuovere la conciliazione tra quest'ultima ed il reo durante la fase delle indagini preliminari, in vista della messa alla prova da richiedere all'udienza preliminare.

L'opera di riforma è ritenuta, nel suo complesso, incompiuta da una parte rilevante della dottrina in relazione tanto al mancato intervento sul piano del diritto sostanziale che del trattamento sanzionatorio.

Recentemente dopo ben 43 anni è intervenuta un'altra importante riforma e riguarda l'ordinamento penitenziario minorile.

L'approvazione del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103, (GU Serie Generale n. 250 del 26-10-2018 – Suppl. Ordinario n. 50) ha finalmente colmato, almeno parzialmente, quella lacuna normativa esistente dall'anno 1975, allorquando la legge n. 354 del 26 luglio, istitutiva dell'Ordinamento Penitenziario tuttora vigente, aveva espressamente indicato la necessità della creazione anche di un apposito ordinamento penitenziario minorile, tanto da prevedere nello specifico, all'art. 79, che: « Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge ».

Tale riforma è intervenuta a disciplinare nello specifico:

- la rivisitazione delle misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova con detenzione domiciliare, detenzione domiciliare, semilibertà, casi particolari di affidamento in prova), rinominate “misure penali di comunità”, con lo scopo di favorire l'evoluzione positiva della personalità e migliorare il percorso educativo e di recupero (capo II);
- la possibilità di estensione delle norme previste dall'Ordinamento Penitenziario minorile anche ai giovani adulti (art. 9 e 10), di età ricompresa tra i 18 e i 25 anni (non compiuti), comunque autori di reato commessi nel corso dell'età imputabile (da 14 anni ai 18 anni non compiuti);
- la necessità di un progetto educativo personalizzato previo confronto con il condannato (art. 14);
- l'esigenza di separazione, dei minorenni dai giovani adulti, e

- degli imputati dai condannati (art. 15) negli istituti penitenziari;
- la necessità che le camere di pernottamento negli Istituti Penali per Minorenni (IPM) non ospitino più di quattro persone (art. 16);
 - la permanenza dei detenuti “all’aria” (ossia al passeggio in cortile) per almeno quattro ore al giorno (art. 17);
 - il diritto del detenuto a effettuare otto colloqui de visu mensili e da due a tre colloqui telefonici della durata di venti minuti ciascuno con i propri familiari (art. 19), ampliando il precedente limite rispettivamente di 6 ore mensili di colloqui visivi e di 1 solo colloquio telefonico settimanale della durata di dieci minuti;
 - una maggior tutela del principio di territorialità dell’esecuzione, nel senso che la pena debba essere eseguita in Istituti quanto più vicini alla residenza o all’abituale dimora dei detenuti e delle loro famiglie, in modo da mantenere vive le relazioni personali e socio-familiari (art.22);
 - la preparazione delle dimissioni dei giovani detenuti dagli Istituti Penali Minorili onde consentire un reinserimento nel mondo esterno predisponendo prima delle dimissioni il programma di formazione e di sostegno (art. 24).

Dall’esame della normativa vigente emerge *ictu oculi* che nulla di nuovo è stato finora detto su una pena possibilmente diversificata da applicare ai minorenni autori di reato, lasciando che il nostro sistema non possa prevedere ancora un diritto penale sostanzialmente minorile. Dunque, gli stessi comportamenti che costituiscono reato per gli adulti lo costituiscono anche per gli infra-diciottenni e sono identiche pure le sanzioni (con l’eccezione significativa dell’ergastolo): tutte le differenze sono costituite dal sistema processuale e dell’esecuzione penale.

Si attende dunque una riforma più sistematica ed organica in cui il processo penale debba essere occasione di interventi mirati nei confronti della personalità in formazione, laddove il minore finisca nelle maglie della giustizia, evitando il più possibile effetti stigmatizzanti.

PARTE I

LA FASE DELLE INDAGINI
NEL PROCEDIMENTO PENALE MINORILE

I soggetti coinvolti in questa fase procedimentale

CAROLINA SCHETTINO*

SOMMARIO: 1. Il magistrato del p.m. presso il Tribunale dei minori, 17 – 2. La persona offesa, 19 – 3. L'indagato, 21 – 4. Sezioni di Polizia giudiziaria, 23 – 5. I servizi minorili, 24 – 6. Funzione di assistenza: i genitori e l'esercente la responsabilità genitoriale, 26 – 7. Il difensore dell'indagato e della persona offesa, 30 – 8. Il giudice per le indagini preliminari, 32.

1. Il magistrato del p.m. presso il Tribunale dei minori

Il Tribunale per i minorenni, istituito con il r.d.l. 1404/34 (convertito con modificazioni nella l. 27 maggio 1935, n. 835) è un organo giudiziario autonomo rispetto agli altri Tribunali penali, civili e amministrativi.

Esso agisce nel perseguimento del miglior interesse possibile per il minore ed è specializzato nella trattazione degli affari penali (commissione di reati), civili (filiazione, potestà genitoriale) e amministrativi (applicazione di misure rieducative) riguardanti soggetti che non hanno ancora compiuto la maggiore età. Opera in ossequio alla disciplina del c.d. giusto processo, introdotta in Italia dalla l. 63 del 2001, nonché ai principi contenuti sia nella Convenzione Europea sui diritti dell'Uomo che nella nostra Costituzione, agendo come organo terzo e imparziale rispetto al p.m., alle parti private e ai servizi.

La competenza penale del Tribunale per i minorenni, trova disciplina nel d.P.R. n. 448/88 e si riferisce alla cognizione di reati commessi da soggetti che hanno un'età compresa tra i 14 e i 18 anni al momento della commissione del fatto, dal momento che i minori di 14 anni non sono imputabili *ex lege*.

È giudice unico del giudizio di primo grado, non essendovi nella giurisdizione minorile né giudice di pace né Corte d'Assise. Riguardo al giudizio di secondo grado, invece, la sezione di Corte d'Appello per i

* Avvocato penalista presso il Foro di Avellino.

minorenni non è un organo autonomo, bensì una sezione specializzata « che giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni », *ex art. 58 ord. giud*¹.

Gli organi giudiziari che operano nel processo minorile sono elencati nell'art. 2 del d.P.R. 448/88.

In particolare, alla lett. *a*), è indicato il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni che esercita, insieme al procuratore generale presso la Corte d'Appello², funzioni requirenti: tuttavia, mentre il primo costituisce un ufficio autonomo con competenze esclusive, il secondo unisce alla giurisdizione minorile le competenze per procedimenti ordinari.

Il p.m. minorile è, dunque, un organo separato e autonomo rispetto alla Procura ordinaria e, agendo nell'interesse esclusivo del minore, controlla l'operato del giudice partecipando al giudizio sia come parte in causa, sia esercitando il potere di impugnazione.

Il rilievo che, nel rito minorile, assume l'esigenza di specializzazione di ogni operatore, trova riscontro anche e soprattutto nella figura del p.m.: difatti, l'art. 4, comma 2 del r.d.l. 1404/34 sancisce l'inderogabilità dei requisiti di specializzazione, competenza e professionalità, cui il p.m. non può sottrarsi.

Passando all'analisi delle sue specifiche funzioni, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni vengono trasmesse tutte le notizie concernenti i reati commessi dai minori degli anni diciotto nel territorio della Corte d'Appello di relativa competenza.

Il p.m. è, quindi, di fatto, il primo organo giudiziario a interagire con il minore, mediante il compimento degli accertamenti sulla personalità di cui all'art. 9 d.P.R. 448/88³.

Esso, si avvale, in ogni stato e grado del procedimento, dei servizi minorili preposti all'uopo (art. 6), nonché di una sezione di polizia giudiziaria specializzata che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni; ricerca gli elementi d'accusa e ogni altro elemento utile a comprendere le condizioni familiari e personali del minore, per poterne gradare la responsabilità e l'imputabilità (art. 9); valuta la soluzione meno invasiva

1. Si veda, A. GIARDA, G. SPANGHER, *codice di procedura penale commentato*, vol. III, Ipsoa, 2010.

2. Art. 2, comma 1, lett. *e*).

3. Si confronti, AA.VV., *Procedura penale minorile*, M. Bargis (a cura di), Giappichelli, Torino 2016.

per contemperare l'assistenza affettiva e psicologica che va sempre assicurata all'imputato minore (art. 12, commi 1 e 2), con la possibilità di compiere atti per i quali non è necessaria l'assistenza predetta, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 12, comma 3; decide sui luoghi in cui far condurre il minore arrestato o fermato (art. 18, comma 2); sceglie se optare per il giudizio direttissimo ovvero per quello immediato (art. 25, comma 2-ter) in relazione all'eventuale pregiudizio che si arrecherebbe all'educazione del minore; infine, nel corso delle indagini preliminari, se ritiene il fatto tenue ovvero il comportamento occasionale, chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudicherebbe le esigenze educative del minore (art. 27, comma 1).

Il p.m., quindi, deve più di ogni altro non perdere mai di vista l'essenziale finalità di recupero cui tende l'ordinamento, agendo sempre nell'ottica della rieducazione del minore e del suo futuro reinserimento sociale.

2. La persona offesa

Ruolo particolare nel rito minorile, riveste la vittima del reato, nella sua duplice veste di persona offesa e di danneggiato. Il legislatore italiano, nel rispetto delle indicazioni sovranazionali in materia⁴, ha stabilito che la vittima non può costituirsi parte civile per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno cagionato dal reato. È dunque inammissibile l'esercizio dell'azione civile nel procedimento minorile, ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.P.R. 448/88.

La scelta normativa trova giustificazione nella particolare tutela riservata al minore, vista l'acclarata antinomia tra gli obiettivi propri del rito minorile e quelli patrimoniali perseguiti dal danneggiato: la presenza di un'accusa privata, infatti, andrebbe a ledere, da un lato, la preminente finalità rieducativa del minore, dall'altro, sarebbe incompatibile con l'esigenza, costituzionalmente garantita dall'art. III, comma 2, di celerità processuale⁵.

4. Regole di Pechino e raccomandazione R(87)20 del Consiglio d'Europa.

5. Come osserva P. Bronzo in AA.VV., *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988*, G. Giostra (a cura di), Giuffrè, 2010.

Tale soluzione è stata avallata unanimemente dalla dottrina, anche in considerazione del sostegno della Corte costituzionale, che ha affermato la piena legittimità dell'art. 10, comma 1, d.P.R. 448/88, osservando che la garanzia del diritto di difesa di cui all'art. 24, comma 1 e 2 della Costituzione non comporta la necessità di riconoscere al danneggiato l'esercizio dell'azione civile nella sede penale (Corte costituzionale, 23 dicembre 1997, n. 433)⁶.

Il danneggiato, infatti, può far valere comunque la sua pretesa risarcitoria in autonomia davanti al giudice civile. Pertanto, in sede minorile, non troverà applicazione l'art. 75, comma 3 c.p.p. circa la sospensione del giudizio civile eventualmente instaurato, né l'efficacia vincolante del giudicato penale *ex art. 651 e 652*, come ribadito dall'art. 10, comma 2; consequenziale, l'esclusione dell'efficacia anche delle sentenze penali straniere, ai sensi dell'art. 10, comma 3. Dunque, l'estraneità della pretesa civilistica al rito minorile opera a tutto raggio, a prescindere dal luogo di celebrazione del processo, in Italia o all'estero.

Venendo a mancare la coincidenza tra persona offesa e danneggiato nel rito minorile, si è avvertita l'esigenza di rafforzare la tutela della vittima del reato nella qualità di persona offesa. Essa, infatti, sebbene penalizzata nelle vesti di danneggiato, assume una posizione privilegiata in qualità di persona offesa, rispetto a quella assegnatale nel processo ordinario.

Ai fini del rafforzamento della posizione dell'offeso in questo contesto, ruolo centrale hanno avuto le indicazioni sovranazionali. Sul punto, la direttiva 2012/29/UE, ha sollecitato il d.lgs. 15/12/2015 n. 212 che ha finalmente dedicato un'attenzione particolare alla vittima del reato, in particolare alla vittima c.d. vulnerabile⁷. Tale intervento normativo, benché concentrato sul contesto ordinario, deve senza dubbio ritenersi estensibile anche al rito minorile.

All'offeso sono così attribuiti poteri rafforzati, atteso che l'inammissibilità dell'esercizio della azione civile nel processo penale a carico di imputati minorenni non è ostativa dell'esercizio da parte della persona offesa dei diritti e delle facoltà previste dall'art. 90 c.p.p.

6. Si confronti AA.Vv., *Procedura penale minorile*, M. Bargis (a cura di), Giappichelli, Torino 2016.

7. AA.Vv., *Procedura penale minorile*, M. Bargis (a cura di), Giappichelli, Torino 2016.